

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI DELLE OPZIONI TARIFFARIE E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29 DICEMBRE 1999, N. 204/99, PER L'AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO SULLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA DESTINATA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29 DICEMBRE 1999, N. 205/99, E PER NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

Relazione tecnica predisposta dall'Area elettricità

luglio 2000

1 Introduzione

Con la presente proposta di delibera vengono:

- fissati i valori delle componenti tariffarie e degli elementi delle opzioni tariffarie TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi riconosciuti delle attività di trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica per l'anno 2001, come previsto dall'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99) (paragrafo 2);
- fissati i livelli delle componenti delle tariffe D2 e D3 per i clienti domestici che le imprese esercenti dovranno applicare per l'anno 2001, come previsto dall'articolo 17, comma 17.3, della deliberazione n. 204/99 (paragrafo 3);
- fissato il livello per l'anno 2001 del corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205 (di seguito: deliberazione n. 205/99) (paragrafo 4);
- istituito il conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio" presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, per permettere i versamenti e i prelievi in relazione rispettivamente ai riconoscimenti di costo e alle penalità previste dalla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202 (di seguito: deliberazione n. 202/99) (paragrafo 5).

2 Aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie TV1 e della tariffa D1

2.1 Premessa

L'aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie TV1 e della tariffa D1 riguarda la parte della tariffa non destinata alla copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica. Infatti la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) stabilisce che mentre per questa parte l'aggiornamento deve avvenire secondo meccanismi di calcolo automatici definiti dall'Autorità, per la parte a copertura dei costi delle attività di trasmissione, distribuzione e vendita, l'aggiornamento deve avvenire in applicazione del metodo del "price-cap".

Secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 204/99 i valori delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie TV1 e della tariffa D1 relativi alle attività di trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica devono essere aggiornati dall'Autorità entro le fine del mese di giugno dell'anno precedente a quello di applicazione. Lo stesso articolo e comma dispone che il valore di ciascuna componente o elemento è ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento dell'anno precedente:

- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti, stabilito, al successivo comma 17.2 della deliberazione n. 204/99, pari al 4% annuale;

- c) una variazione collegata a costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- d) una variazione collegata a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, che potrà essere stabilito dall'Autorità con successiva deliberazione;
- e) una variazione collegata ad aumenti di costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, stabilito per gli elementi e per le componenti dell'opzione tariffaria TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi di distribuzione sulle reti di media e di bassa tensione.

La determinazione del nuovo livello dei parametri per l'anno 2001 viene effettuata dall'Autorità con la presente deliberazione al fine di permettere alle imprese esercenti la presentazione, entro i termini stabiliti dalla deliberazione n. 204/99, delle opzioni tariffarie per l'anno 2001.

Con successivo provvedimento, l'Autorità provvederà anche all'aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, previsto dall'articolo 14, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, al fine di evitare discriminazioni tra i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero.

2.2 Determinazione del livello delle componenti e degli elementi per l'anno 2001

Al fine di effettuare l'aggiornamento, i valori degli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_3 delle opzioni tariffarie TV1, di cui all'articolo 6, comma 6.1 della deliberazione n. 204/99, nonché i valori delle componenti σ_1 e σ_2 e degli elementi della componente σ_3 della tariffa D1, di cui all'articolo 12, comma 12.1, della medesima deliberazione sono stati modificati secondo la seguente relazione:

$$\text{componenti e elementi}_{(2001)} = \text{componenti e elementi}_{(2000)} * (1 + I - X + Y + Z + Q)$$

dove

- le *componenti e gli elementi* sono costituiti dagli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_3 delle opzioni tariffarie TV1, dalle componenti σ_1 e σ_2 e degli elementi della componente σ_3 della tariffa D1 relativi alla copertura dei costi riconosciuti per le attività di trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda le opzioni tariffarie TV1 gli elementi delle componenti che vengono aggiornati risultano essere:

- l'elemento $r_3(tras)$, espresso in lire per kWh, a copertura dei costi riconosciuti per l'attività di trasmissione;
- l'elemento $r_3(disAT)$, espresso in lire per kWh, a copertura dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione sulla rete di alta tensione,
- gli elementi $r_7(disMT)$, espresso in lire per cliente per anno, e $r_3(disMT)$, espresso in lire per kWh, a copertura dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione sulla rete di media tensione,
- gli elementi $r_7(disBT)$, espresso in lire per cliente per anno, e $r_3(disBT)$, espresso in lire per kWh, a copertura dei costi di distribuzione sulla rete di bassa tensione,
- gli elementi $r_7(ven)$, espresso in lire per cliente per anno, e $r_3(ven)$, espresso in lire per kWh, a copertura dei costi di vendita.

Per quanto riguarda la tariffa D1, le componenti che vengono aggiornati risultano essere:

- la componente σ_1 , espressa in lire per cliente per anno, a copertura dei costi riconosciuti per l'attività di vendita,

- la componente σ_2 , espressa in lire per kW per anno, a copertura dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione su reti di bassa tensione,
- la componente σ_3 , espressa in lire per kWh, a copertura dei costi riconosciuti per l'attività di trasmissione, per l'attività di distribuzione su reti di alta tensione e per l'attività di distribuzione su reti di media tensione.
- I è il tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- X è l'obiettivo di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti per le attività di trasmissione, distribuzione e vendita. Per il primo periodo di regolamentazione tale tasso è pari al 4% annuo, ai sensi dell'articolo 17, comma 17.2, della deliberazione n. 204/99;
- Y è la variazione collegata a costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- Z è la variazione collegata a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, che potrà essere stabilito dall'Autorità con successiva deliberazione;
- Q è la variazione collegata ad aumenti di costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, stabilito per gli elementi $r_1(disMT)$, $r_3(disMT)$, $r_3(disBT)$ dell'opzione tariffaria TV1 e per le componenti σ_2 , σ_3 (in questo caso per la parte a copertura dei costi di distribuzione su reti di media tensione) della tariffa D1.

Per la determinazione del nuovo valore degli elementi delle componenti delle opzioni tariffarie TV1 e delle componenti della tariffa D1 si è proceduto:

- determinando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ad un livello pari alla variazione tendenziale registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività al netto dei prezzi del tabacco nel periodo giugno 1999 – maggio 2000, pari al 2,1%,;
- considerando la variazione del livello dei costi riconosciuti collegata ad recuperi positivi di continuità del servizio, al netto delle prevedibili penalità derivanti da recuperi negativi di continuità del servizio.

2.2.1 Determinazione della variazione collegata ad aumenti di costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio

La variazione del livello delle componenti e degli elementi relativi alle attività di distribuzione su reti di media tensione e di distribuzione su reti di bassa tensione collegata ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio è stata determinata al fine di garantire il riconoscimento di tali costi a tutti gli esercenti che ne avranno diritto.

Tali riconoscimenti di costi saranno determinati per l'anno 2000 in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 8.5 della deliberazione n. 202/99, e il loro valore complessivo dipenderà dagli effettivi recuperi di continuità del servizio ottenuti dagli esercenti rispetto ai livelli tendenziali di continuità per l'anno 2000 assegnati ai diversi ambiti territoriali. L'aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di continuità del servizio non può quindi, allo stato attuale, che essere stimato, tenendo conto anche delle penalità che saranno imposte, sempre ai sensi dell'articolo 8, comma 8.5 della deliberazione n. 202/99, a carico degli esercenti che non rispetteranno i livelli tendenziali di continuità.

A tale fine si è previsto un aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi positivi di continuità del servizio, al netto delle prevedibili penalità derivanti da recuperi negativi di continuità del servizio, pari a 50 miliardi di lire per l'anno 2001. Tale livello risulta una previsione poiché la determinazione esatta dei recuperi positivi e dei relativi riconoscimenti dei costi potrà avvenire solo nel corso dell'anno 2001, una

volta acquisiti e verificati i dati comunicati dalle imprese esercenti all'Autorità, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.4, della deliberazione n. 202/99. In sede di successivo aggiornamento tariffario saranno compensate eventuali differenze tra l'importo attualmente previsto e l'importo definitivo dell'aumento dei costi riconosciuti al netto delle penalità, determinato in relazione agli effettivi recuperi di continuità del servizio nel corso dell'anno 2000.

L'Autorità ha comunque ritenuto opportuno determinare una variazione in aumento delle componenti e degli elementi poiché ritiene prevedibile che, nel corso dell'anno 2000, si verifichino anche recuperi di continuità del servizio negativi ma che le penalità a carico degli esercenti a fronte di tali recuperi negativi non potranno coprire completamente l'onere dei riconoscimenti di costi per i recuperi positivi.

Gli aumenti delle componenti e degli elementi a copertura dei costi riconosciuti derivanti dai recuperi positivi di continuità del servizio è stato attribuito in modo uniforme a tutte le tipologie di utenza allacciate alle reti di media e bassa tensione, ritenendo che, sulla base dei dati a disposizione, il beneficio di ciascun cliente rispetto ai recuperi di continuità del servizio sia pressochè uniforme per tutti i clienti.

Di conseguenza, per coprire i costi riconosciuti derivanti da aumenti di qualità del servizio, gli elementi delle opzioni tariffarie TV1 e le componenti della tariffa D1 relativi alla copertura dei costi riconosciuti per le attività di distribuzione sulle reti di media e di bassa tensione risultano variati, rispetto ai valori dell'anno 2000, di una percentuale pari allo 0,72%.

2.2.2 Determinazione dei nuovi valori degli elementi delle opzioni tariffarie TV1 e delle componenti della tariffa D1 per l'anno 2001

I nuovi livelli dei valori degli elementi delle opzioni tariffarie TV1 e delle componenti della tariffa D1 per l'anno 2001, risultanti delle variazioni sopra riportate, sono evidenziati nelle successive tabelle 1 e 2.

Tabella 1: Livelli degli elementi delle opzioni tariffarie TV1 per l'anno 2001

Tipologie di utenza	Trasmiss.	Distribuz. AT	Distribuz. MT		Distribuz. BT		Vendita	
			$\rho_1(disMT)$	$\rho_3(disMT)$	$\rho_1(disBT)$	$\rho_3(disBT)$	$\rho_1(ven)$	$\rho_3(ven)$
Elementi	$\rho_3(tras)$	$\rho_3(disAT)$	$\rho_1(disMT)$	$\rho_3(disMT)$	$\rho_1(disBT)$	$\rho_3(disBT)$	$\rho_1(ven)$	$\rho_3(ven)$
Unità di misura	Lire/kWh	Lire/kWh	Lire/cliente/anno	Lire/kWh	Lire/cliente/anno	Lire/kWh	Lire/cliente/anno	Lire/kWh
BT ill. pubbl.	4,7	1,7	--	13,8	--	10,6	--	3,7
BT altri usi ¹	6,8	2,1	--	19,5	236.700	--	102.600	--
MT ill. pubbl.	4,4	1,6	--	11,9	--	--	--	2,4
MT altri usi ²	6,3	2,0	13.911.900	--	--	--	2.229.800	--
AT ³	5,4	1,6	--	--	--	--	109.384.100	--

Tabella 2: Livelli delle componenti della tariffa D1 per l'anno 2001

Tipologia di utenza	Trasmiss.	Distribuz. AT	Distribuz. MT	Distribuz. BT	Vendita
Componenti	σ_3			σ_2	σ_1
Unità di misura	Lire/kWh			Lire/kWh/anno	Lire/cliente/anno
BT usi domestici	6,0	1,9	17,3	28.700	68.500

¹ Vincolati e potenzialmente idonei

² Vincolati e potenzialmente idonei

³ Vincolati e potenzialmente idonei

3 Aggiornamento dei livelli delle componenti delle tariffe D2 e D3

L'aggiornamento dei livelli delle componenti delle tariffe D2 e D3 ha l'obiettivo di riallineare, sia nella struttura, sia nei livelli, i corrispettivi unitari relativi a queste tariffe a quelli della tariffa D1.

La convergenza delle tariffe D2 e D3 alla tariffa D1 è prevista per l'1 gennaio 2003, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 17.3, della deliberazione n. 204/99.

In particolare, lo stesso articolo prevede che l'aggiornamento dei livelli delle componenti delle tariffe D2 e D3 avvenga in modo tale che:

- a) la differenza tra i ricavi, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e della tariffa D2 alle forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca nell'anno 2001 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000;
- b) la differenza tra i ricavi, derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1 alle forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca nell'anno 2001 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000.

Considerate le incertezze tuttora esistenti circa la concreta possibilità di avviare entro l'anno 2000 i nuovi meccanismi di protezione dei clienti che si trovano in stato di disagio economico prospettati nel documento di consultazione "*Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati*" del 27 novembre 1999, la manovra di riallineamento, nei livelli e nella struttura, alla tariffa D1 delle tariffe D2 e D3 è stata condotta in modo tale da preservare, per quanto possibile, l'attuale impianto di tutela dei clienti economicamente disagiati, basato sui profili di consumo di energia elettrica. Ciò ha comportato l'esigenza di distribuire l'onere aggiuntivo da attribuire nell'anno 2001 alle forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente, per le quali è prevista l'applicazione della tariffa D2, in modo da non penalizzare eccessivamente i profili di utenza a basso consumo, per i quali il passaggio alla tariffa D1 comporterà i maggiori aggravii.

Di conseguenza il piano di riallineamento ha previsto:

a) per la tariffa D3:

- una riduzione della componente t_1 (-2.000 lire/cliente/anno)
- una sensibile riduzione della componente t_2 (-8.000 lire/kW/anno)
- una riduzione nel complesso contenuta della componente t_3 (-4 lire/kWh).

b) per la tariffa D2:

- un modesto aumento della componente t_1 (+200 lire/cliente/anno);
- variazioni in aumento nel complesso contenute della componente t_3 per i primi tre scaglioni di consumo (rispettivamente + 10 lire/kWh per il primo scaglione, + 8 lire/kWh per il secondo e per il terzo scaglione);
- una riduzione dell'aliquota unitaria della componente t_3 per i successivi scaglioni (rispettivamente -32,6 lire/kWh per il quarto e per il quinto scaglione, -30,6 lire/kWh per il sesto e per il settimo scaglione, - 4 lire/kWh per l'ultimo scaglione).

4 Aggiornamento del livello del corrispettivo per il trasporto dell'energia elettrica

Con la deliberazione n. 205/99 è stato fissato il corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. Infatti, come conseguenza delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale è prestato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, istituito ai sensi dello stesso decreto. Ciò ha reso necessario trasferire al Gestore della rete di trasmissione nazionale la quota dei ricavi derivanti dalla fornitura del servizio elettrico agli utenti finali relativa alla copertura dei costi della trasmissione dell'energia elettrica attraverso appositi corrispettivi a carico degli esercenti che prelevano dalla rete di trasmissione nazionale l'energia elettrica destinata a clienti del mercato vincolato.

La variazione del livello dei costi riconosciuti per l'attività di trasmissione ha l'effetto di comportare anche una variazione del livello del corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica al fine di garantire l'equilibrio tra la quota dei ricavi derivanti dalla fornitura del servizio elettrico relativa alla copertura dei costi di trasmissione riscossi dalle imprese esercenti e il corrispettivo che le imprese esercenti devono versare, direttamente o indirettamente, al Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il nuovo livello del corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale è quindi determinato considerando le variazioni del livello dei costi riconosciuti relativi all'attività di trasmissione. L'articolazione per fasce orarie del corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non è invece stata modificata e risulta uguale a quella del corrispettivo di potenza applicato per il vettoriamento dell'energia elettrica su linee in alta e altissima tensione, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99.

5 Istituzione del conto “Oneri per i recuperi di continuità del servizio” presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico

L'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 202/99 stabilisce che gli esercenti abbiano diritto a un riconoscimento di costi in caso di recuperi di continuità del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalità in un conto da istituire con successivo provvedimento presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

L'istituzione del conto “Oneri per i recuperi di continuità del servizio” presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ha quindi lo scopo di permettere i versamenti ed i prelievi in relazione ai riconoscimenti di costo ed alle penalità previste nel caso di recuperi di continuità del servizio rispettivamente positivi o negativi.

Il conto “Oneri per i recuperi di continuità del servizio” verrà alimentato:

- dalle penalità a carico delle imprese distributrici nel caso in cui i recuperi di continuità del servizio siano negativi;
- dai versamenti, da parte di tutte le imprese distributrici, della parte degli elementi delle componenti delle opzioni tariffarie TV1 e delle componenti della tariffa D1 a copertura dei costi di distribuzione sulle reti di media e di bassa tensione relativa all'aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi positivi di continuità del servizio.

L'equilibrio del conto sarà assicurato annualmente, provvedendo a conguagliare per l'anno 2000 l'ammontare previsto di 50 miliardi, in relazione all'andamento effettivo dei recuperi di continuità del servizio.

Il gettito complessivo del conto verrà utilizzato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il riconoscimento dei costi a favore delle imprese distributrici per i recuperi di continuità del servizio positivi, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.5 della deliberazione n. 202/99.